

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO TECNICO-OPERATIVO AL
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA GRAN GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE
SOCIALISTA, PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO
DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

VISTO il Protocollo di cooperazione sottoscritto tra le Autorità competenti della Repubblica Italiana e della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista con il quale le Parti convengono di avviare una serie di iniziative per intensificare la reciproca collaborazione nel contrasto dell'immigrazione clandestina;

RITENUTO di dover definire in sede tecnica le modalità operative del presente accordo;

CONSIDERATA altresì la necessità di dar vita ad una struttura di cooperazione che possa attuare e verificare nel tempo la complessità delle operazioni di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina previste dal presente accordo;

i responsabili tecnici rispettivamente individuati dalle Parti contraenti

concordano quanto segue:

Articolo 1

1. Per l'esecuzione di quanto previsto dal citato Protocollo di Cooperazione, il Governo italiano si impegna a cedere temporaneamente alla Gran Giamahiria n. 6 unità navali della Guardia di Finanza, di cui n. 3 guardacoste classe "Bigliani" e n. 3 vedette classe "V.5000", per l'esecuzione di attività di pattugliamento marittimo delle acque territoriali libiche e delle prospicienti acque internazionali ai fini della prevenzione e del contrasto dei flussi migratori illegali.
2. I predetti mezzi navali saranno ceduti privi di insegne e distintivi e saranno dotati di sistemi di comunicazione idonei a garantire i

collegamenti con mezzi e strutture di comando e/o coordinamento sia libiche che italiane.

3. Per il tempo strettamente necessario alla formazione degli equipaggi libici designati alla successiva attività operativa di pattugliamento, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di avvio delle attività addestrative, il Governo italiano si impegna a inviare nella Gran Giamahiria gli equipaggi completi dei citati mezzi navali. In tal senso, durante tutto l'indicato periodo addestrativo, i predetti mezzi navali effettueranno, con equipaggi misti, crociere esclusivamente non operative.
4. Successivamente ai 90 giorni dalla data di inizio dell'attività formativa, si procederà alla progressiva riduzione del personale italiano imbarcato ed al contestuale avvio di crociere operative.
5. Dalla data di inizio dell'attività di cooperazione, il comando delle unità navali temporaneamente cedute sarà assunto da personale individuato dalla Parte libica, che sarà responsabile della condotta della navigazione e delle iniziative assunte sia nel corso delle crociere addestrative che di quelle operative.
6. Il Governo italiano si impegna altresì ad inviare, per tutto il tempo di validità del Protocollo di cooperazione, personale specializzato e materiale di rispetto per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali temporaneamente cedute.

Articolo 2

1. Al fine di garantire una efficace direzione e coordinamento delle attività addestrative ed operative di pattugliamento marittimo, le Parti convengono di istituire, presso una idonea struttura che sarà individuata a cura della Parte libica, per l'intera durata del Protocollo di Cooperazione, un Comando Operativo Interforze, con il compito di:
 - disporre l'attuazione quotidiana delle crociere addestrative e di pattugliamento, valutandone, eventualmente, l'annullamento in relazione alle condizioni meteorologiche e meteo-marine presenti nell'area o per qualsiasi altro sopravveniente motivo;
 - individuare, se necessario, nell'area di pattugliamento, zone di specifico approfondimento, sulla base degli elementi informativi nel

- frattempo acquisiti;
- raccogliere, quotidianamente, le informazioni operative acquisite dalle unità operative;
 - impartire le direttive di servizio necessarie in caso di avvistamento e/o fermo di natanti con clandestini a bordo;
 - svolgere compiti di assistenza logistica alle unità impiegate, adottando le iniziative indispensabili per il soccorso delle stesse in caso di necessità;
 - svolgere compiti di punto di contatto con le omologhe strutture italiane. In tal senso, il citato Comando ha la facoltà di richiedere l'intervento e/o l'ausilio delle unità navali italiane ordinariamente rischierate presso l'isola di Lampedusa per le attività antiimmigrazione.
2. Responsabile del menzionato Comando Operativo Interforze è un qualificato rappresentante designato dalle autorità libiche, che si avvale di un Vice Comandante, designato dal Governo italiano, anche con compiti di consulenza in favore del Comandante del Comando Operativo Interforze, oltre che di raccordo con le competenti strutture italiane.
3. Al predetto Centro è assegnato personale italiano con compiti di staff in favore del Vice Comandante.

Articolo 3

1. La Gran Giamahiria si impegna a garantire al personale di polizia italiano impegnato nell'ambito del Protocollo di Cooperazione ogni possibile assistenza.
2. Le autorità libiche garantiscono le misure di sicurezza necessarie a tutela del personale di polizia italiano, nonché dei materiali e delle dotazioni che saranno eventualmente utilizzati.
3. Le autorità libiche favoriscono, in conformità con la legislazione nazionale ed in via del tutto eccezionale, il rilascio dei visti con ingressi multipli al personale di polizia italiano designato per le attività oggetto del citato Protocollo di Cooperazione.
4. Le autorità libiche faciliteranno, in conformità con le disposizioni di legge nazionalmente vigenti, le procedure doganali per l'introduzione

temporanea dei mezzi e dei materiali di cui al paragrafo 2.

5. Il personale di polizia italiano svolgerà, relativamente all'attività di pattugliamento, esclusivamente compiti di addestramento, formazione, assistenza e consulenza alle forze di polizia e di sicurezza libiche.
6. Le spese di missione del personale di polizia italiano, nonché le spese di manutenzione delle unità navali temporaneamente cedute alla Gran Giamahiria saranno a carico dello Stato italiano.
7. Le spese relative ai carbolubrificanti delle unità navali temporaneamente cedute, saranno a totale carico della Gran Giamahiria, limitatamente alle missioni condotte nelle acque territoriali libiche ed in acque internazionali.
8. Le spese derivanti dall'indennizzo per eventuali danni causati dal personale di polizia italiano impiegato nelle attività oggetto del Protocollo di Cooperazione saranno a carico dello Stato italiano.
9. Le Parti convengono che, per il personale italiano, in caso di eventuali atti o fatti illeciti, derivanti da dolo o colpa, si applicheranno le leggi vigenti in un quadro di leale collaborazione.

Articolo 4

1. Entro 30 giorni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo di cooperazione tra i due Stati, saranno individuati esperti nazionali delle Parti i quali, entro i 30 giorni successivi, a seguito di specifiche riunioni di coordinamento:
 - individueranno le n. 6 unità navali che saranno cedute temporaneamente alla Gran Giamahiria, nonché gli ulteriori aspetti tecnico – procedurali necessari alla attuazione di quanto previsto nel presente atto;
 - definiranno la tipologia di mezzi navali, con caratteristiche tecniche simili a quelle delle unità navali temporaneamente cedute, che il Governo italiano si impegna a consegnare alla Gran Giamahiria;
 - definiranno l'esatta struttura e le modalità di funzionamento del citato Comando Operativo Interforze.

